UCI ITALIA S.p.A. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

CODICE ETICO

PREMESSA	3
TITOLO I - I VALORI ETICI DEL GRUPPO UCI	3
ART. 1 - LEGITTIMITÀ, LEALTÀ, CORRETTEZZA E TRASPARENZA	3
ART. 2 - PARI OPPORTUNITÀ	3
ART. 3 - TUTELA DELLA DIGNITÀ DELLA PERSONA	4
ART. 4 - TUTELA DELLA CONCORRENZA	4
TITOLO II - REGOLE DI COMPORTAMENTO	4
ART. 5 - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	4
ART. 6 - CONTROLLO INTERNO	5
ART. 7 - RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	
ART. 8 - RAPPORTI CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	5
ART. 9 - RAPPORTI CON I CLIENTI	
ART. 10 - RAPPORTI CON I PRESTATORI DI LAVORO AUTONOMO, I FORNITORI ED I PARTNI	
ART. 11 - CONFLITTI D'INTERESSE	
ART. 12 - PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E DELL'AMBIENTE	6
ART. 13 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI	
ART. 14 - TUTELA DEL PATRIMONIO DELLA SOCIETÀ	
ART. 15 - UTILIZZO DI SISTEMI INFORMATICI	
ART. 16 - TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE	8
TITOLO III – MODALITÀ DI ATTUAZIONE E SANZIONI	8
ART. 17 - ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO	8
ART. 18 - CONOSCENZA DEL CODICE ETICO	
ART. 19 - ORGANISMO DI VIGILANZA	8
ART. 20 - SEGNALAZIONI	9
ART. 21 - SANZIONI	9

PREMESSA

Il presente Codice Etico (qui di seguito "**Codice**") costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione e gestione adottato dalle società facenti parte del gruppo UCI¹ ai sensi dell'Art. 6 del D.lgs. 231/2001.

Sono destinatari ("**Destinatari**") del Codice e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- Gli amministratori ed i dirigenti della Società² (c.d. "soggetti in posizione apicale");
- i dipendenti della Società (c.d. "soggetti sottoposti ad altrui direzione").

In forza di specifica accettazione o in forza di specifiche clausole contrattuali possono essere destinatari di specifici obblighi per il rispetto del contenuto del Codice i seguenti soggetti esterni ("Soggetti Esterni"):

- i collaboratori, i consulenti ed in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo;
- i fornitori ed i partner.

Il presente Codice costituisce un documento di riferimento per i Destinatari ed eventualmente per i Soggetti Esterni e stabilisce i canoni di comportamento che i predetti soggetti sono tenuti a seguire nella conduzione degli affari e delle proprie attività.

La Società si impegna quindi a promuovere la conoscenza del Codice da parte dei Destinatari ed, ove necessario, dei Soggetti Esterni e a vigilare con attenzione sulla sua osservanza, predisponendo adeguati strumenti e procedure di informazione, prevenzione e controllo e assicurando al trasparenza delle operazioni e dei comportamenti in essere, intervenendo, se del caso, con azioni correttive.

TITOLO I - I VALORI ETICI DEL GRUPPO UCI

Art. 1 - Legittimità, lealtà, correttezza e trasparenza

La Società si conforma, nello svolgimento delle proprie attività, ai principi di legittimità, lealtà, correttezza e trasparenza. Il presente Codice stabilisce le regole di comportamento che consentono di attuare tali principi in ogni aspetto dell'attività della Società.

La Società, i Destinatari ed i Soggetti Esterni devono rispettare tutte le leggi ed i regolamenti vigenti. Nessun obiettivo della Società può essere perseguito o realizzato in violazione delle norme di legge.

Art. 2 - Pari opportunità

3

¹ Fanno parte del gruppo UCI la società UCI Italia S.p.A. e le società da essa direttamente ed indirettamente controllate.

² Con il termine "Società" si intende UCI Italia S.p.A. e ciascuna delle società da essa controllate

La Società riconosce pari opportunità a tutti i candidati nella selezione e nell'assunzione del proprio personale che avverranno senza tener conto di fattori quali razza, sesso, religione, origine etnica, età, stato civile, orientamento sessuale e disabilità.

I Dirigenti della Società si atterranno al medesimo principio di pari opportunità nell'adozione di ogni provvedimento relativo ai dipendenti della Società di cui siano responsabili, quali la determinazione dello stipendio, il conferimento di benefici, la promozione, etc.

Art. 3 - Tutela della dignità della persona

Nella convinzione che il principale fattore di successo di ogni impresa sia costituito dal contributo delle persone che vi operano, la Società riconosce la centralità delle risorse umane e si impegna a garantire il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona. A tal fine, la Società esige che nelle relazioni di lavoro non siano ammessi atti di violenza psicologica o atteggiamenti o comportamenti discriminatori o lesivi delle persona, delle sue convinzioni o preferenze.

Art. 4 - Tutela della concorrenza

La Società considera il rispetto della concorrenza come uno strumento indispensabile per lo sviluppo del sistema economico e, pertanto, si attiene nella propria attività all'osservanza di tutte le norme nazionali e comunitarie che tutelano il libero mercato.

I rapporti con i concorrenti devono essere improntati all'integrità, alla trasparenza ed alla legalità.

TITOLO II - REGOLE DI COMPORTAMENTO

Art. 5 - Gestione amministrativa e contabile

La Società rispetta le leggi applicabili relative alla stesura dei bilanci e ad ogni tipo di documentazione amministrativo-contabile obbligatoria.

La contabilità della Società è impostata su principi contabili di generale accettazione. Le informazioni e i dati societari forniti a terzi e le rilevazioni contabili dei fatti di gestione devono essere effettuate secondo criteri di trasparenza, accuratezza e completezza.

Tutti i Destinatari sono tenuti a prestare la massima collaborazione affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità aziendale.

Per ogni rilevazione contabile che riflette una transazione societaria deve essere conservata un'adeguata documentazione di supporto. Tale documentazione deve consentire di individuare le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione che ha generato la rilevazione e di individuare chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa. La documentazione di supporto deve essere agevolmente reperibile ed archiviata secondo opportuni criteri che ne consentano una facile consultazione anche da parte di enti interni ed esterni abilitati al controllo.

Art. 6 - Controllo interno

La Società promuove e richiede, ad ogni livello, il pieno rispetto dei processi di controllo interno, quale strumento per il miglioramento dell'efficienza aziendale e per l'osservanza della normativa vigente e dei principi di cui al presente Codice. Nell'ambito delle relative competenze ed attribuzioni, i Destinatari sono responsabili del corretto funzionamento del sistema di controllo interno, a tal fine fornendo ogni necessaria assistenza e cooperando alla realizzazione di un sistema efficace ed efficiente.

Per controllo interno si intende l'insieme di tutti i processi e strumenti adottati dalla Società allo scopo di indirizzare, gestire e verificare le attività aziendali, con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, proteggere i beni aziendali, gestire efficientemente le attività e fornire dati contabili e finanziari accurati e completi.

Art. 7 - Rapporti con la Pubblica Amministrazione

I rapporti della Società con le Pubbliche Amministrazioni locali, nazionali, comunitarie e internazionali ed i loro funzionari sono intrattenuti nel rispetto della normativa vigente e sulla base dei principi generali di integrità, legalità e trasparenza.

La gestione dei rapporti, di qualsivoglia natura, con la Pubblica Amministrazione è riservata esclusivamente alle funzioni aziendali a ciò preposte ed al personale autorizzato.

Nell'ambito dei rapporti instaurati tra la Società e la Pubblica Amministrazione, i Destinatari sono tenuti ad astenersi:

- dall'offrire, anche per interposta persona, denaro o altra utilità che può
 consistere anche in opportunità di lavoro o commerciali al funzionario pubblico
 coinvolto, ai suoi familiari o a soggetti in qualunque modo allo stesso collegati;
- dal ricercare od instaurare illecitamente relazioni personali di favore, influenza, ingerenza idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l'esito del rapporto.

Omaggi e atti di cortesia sono consentiti solo se di modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere interpretati come finalizzati all'acquisizione impropria di vantaggi per sé o per altri.

Le dichiarazioni rese alla Pubblica Amministrazione devono contenere solo elementi assolutamente veritieri, devono essere complete e basate su validi documenti al fine di garantirne la corretta valutazione da parte della Pubblica Amministrazione interessata.

Art. 8 - Rapporti con l'Autorità giudiziaria

La Società collabora attivamente con le autorità giudiziarie, le forze dell'ordine e qualunque pubblico ufficiale nell'ambito di ispezioni, controlli, indagini o procedimenti giudiziari.

E' fatto divieto di esercitare pressioni, di qualsiasi natura, sulla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria, al fine di indurla a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.

E' fatto divieto di aiutare chi abbia realizzato un fatto penalmente rilevante ad eludere le investigazioni dell'autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

Art. 9 - Rapporti con i clienti

I rapporti con i clienti devono essere improntati all'integrità, alla trasparenza ed alla legalità.

In particolare, i Destinatari, in ragione del proprio ruolo nella Società, devono impegnarsi al rispetto delle esigenze dei clienti nello svolgimento della propria attività, astenendosi dal promuovere e favorire i propri interessi e trarne vantaggio.

Art. 10 - Rapporti con i prestatori di lavoro autonomo, i fornitori ed i partner

I Destinatari, in ragione del proprio ruolo nella Società, devono agire nei confronti dei propri prestatori di lavoro autonomo, dei fornitori e dei partner in maniera integra, trasparente, legale ed imparziale.

Nella selezione e gestione dei prestatori di lavoro autonomo, dei fornitori e dei partner, i Destinatari, in ragione del proprio ruolo nella Società, devono applicare criteri oggettivi e documentabili, ricercando il massimo vantaggio competitivo per la stessa Società, sulla base della qualità ed il prezzo del bene o servizio, nonché la garanzia o l'assistenza, senza alcuna discriminazione tra le potenziali alternative.

I Destinatari non devono accettare o cercare di ottenere dai prestatori di lavoro autonomo, dai fornitori e dai partner benefici o agevolazioni varie, che possano in qualche modo condizionare il proprio giudizio nella selezione.

Art. 11 - Conflitti d'interesse

Tutti i Destinatari, in ragione del proprio ruolo nella Società, devono assicurare che ogni decisione sia presa nell'interesse della Società; pertanto, essi devono evitare ogni situazione che possa generare un conflitto d'interesse tra attività economiche, personali e mansioni o ruolo ricoperto all'interno della Società.

Ogni situazione che, possa, anche potenzialmente, costituire o determinare un conflitto d'interesse deve essere tempestivamente comunicata ai superiori e se del caso, all'Organismo di Vigilanza.

Art. 12 - Protezione della salute e sicurezza sul lavoro e dell'ambiente

La Società opera ponendo grande attenzione al tema della sicurezza e salubrità del lavoro, nonché alla salvaguardia dell'ambiente.

In tal senso la Società, in attuazione dei valori di legalità e prudenza, condanna ogni forma di comportamento che possa mettere a rischio la sicurezza e la salute delle persone e l'integrità e la salubrità dell'ambiente.

In ossequio alla normativa nazionale e comunitaria in materia di sicurezza sul lavoro, la Società si impegna ad adottare ogni decisione a riguardo sulla base dei seguenti principi e criteri fondamentali:

- evitare i rischi:
- valutare i rischi che non possono essere evitati;
- combattere i rischi alla fonte;
- adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
- tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

I Destinatari si impegnano a:

- prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possano ricadere gli effetti delle proprie azioni o omissioni, conformemente alla propria formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro;
- prendersi cura della salubrità dell'ambiente, che potrebbe essere danneggiato dalle conseguenze delle proprie azioni o omissioni, conformemente alla propria formazione e ai mezzi forniti dal datore di lavoro;
- segnalare al datore di lavoro, al proprio dirigente o al preposto eventuali anomalie e/o malfunzionamenti riscontrati nell'utilizzo dei mezzi di lavoro e dei dispositivi di protezione e in ogni caso le altre eventuali condizioni di pericolosità, per sé, per gli altri e per l'ambiente, di cui si viene a conoscenza.

I Destinatari, in ragione del proprio ruolo nella Società, si impegnano a non prestare – direttamente o indirettamente – alcun supporto a comportamenti, anche da parte di terze parti, che non siano in attuazione dei principi descritti, pur nel rispetto dell'autonomia organizzativa di tali terze parti.

In particolare i Destinatari sono obbligati a segnalare potenziali ed evidenti situazioni di rischio di cui vengono a conoscenza – valutate secondo la diligenza del buon padre di famiglia – affinché la Società sia messa nella condizione di intervenire rapidamente, nella prevenzione del rischio e a tutela dell'immagine aziendale.

Art. 13 - Riservatezza delle informazioni

Nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività i Destinatari, in ragione del proprio ruolo nella Società, che venissero a conoscenza di dati e informazioni riservate si impegnano, in attuazione dei valori di integrità, trasparenza, legalità e imparzialità a rispettare la normativa vigente in materia di tutela e trattamento dei dati personali.

Art. 14 - Tutela del patrimonio della Società

I Destinatari sono direttamente e personalmente responsabili della protezione e del legittimo utilizzo dei beni aziendali, materiali ed immateriali, avuti in affidamento per l'espletamento delle proprie funzioni.

Nessun bene aziendale deve essere utilizzato per finalità diverse da quelle indicate dalla Società né per finalità illecite.

Art. 15 - Utilizzo di sistemi informatici

L'utilizzo di strumenti informatici nell'espletamento delle mansioni lavorative è soggetto alle condizioni dei contratti di licenza ad alla normativa in vigore.

Ogni utilizzatore di strumenti informatici è responsabile della sicurezza dei programmi e del corretto utilizzo di tutti i dati acquisiti nell'espletamento delle proprie funzioni.

I responsabili operativi delle funzioni della Società collaborano con l'organismo aziendale di vigilanza al fine di assicurare l'efficacia dei sistemi di sicurezza volti a proteggere le installazioni e controllare i loro accessi al fine di prevenire la commissione di reati mediante l'uso degli strumenti informatici.

Art. 16 - Tutela del diritto d'autore

La Società tutela il diritto d'autore in ogni sua espressione. Ai Destinatari non è consentito duplicare materiale coperto dal diritto d'autore senza l'apposita autorizzazione.

I destinatari non possono installare né scaricare sul computer aziendale software privi di licenza.

TITOLO III – MODALITÀ DI ATTUAZIONE E SANZIONI

Art. 17 - Attuazione del Codice etico

Il Codice Etico è adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società.

Ogni aggiornamento dello stesso sarà adottato con successiva delibera, anche eventualmente su proposta dell'Organismo di Vigilanza, a seguito di possibili mutamente organizzativi all'interno della Società, di diversi scenari esterni, nonché in relazione all'esperienza acquisita nel corso del tempo.

Art. 18 - Conoscenza del Codice Etico

Il Codice è portato a conoscenza di tutti gli interessati mediante idonee attività di comunicazione e di formazione.

Art. 19 - Organismo di Vigilanza

L'Organismo Di Vigilanza, tra le varie attività di propria competenza, ha la responsabilità:

- di vigilare sulla diffusione, comprensione ed attuazione del Codice Etico;
- di gestire le segnalazioni ricevute con riferimento a situazioni, comportamenti contrari ai principi espressi dal Codice;
- di contribuire alla definizione dei provvedimenti disciplinari/le sanzioni per le gravi violazioni.

Art. 20 - Segnalazioni

I Destinatari del presente Codice Etico sono tenuti ad attenersi ai principi comportamentali in esso delineati.

Qualora il Destinatario venga a conoscenza di situazioni o comportamenti contrari ai principi espressi dal Codice deve immediatamente informare l'Organismo di Vigilanza.

Art. 21 - Sanzioni

Ogni violazione o ogni comportamento potenzialmente in violazione del Codice deve essere portato a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, che è l'organo di controllo preposto a vigilare sull'applicazione dei principi contenuti nel Codice e a contribuire nella definizione dei provvedimenti disciplinari/le sanzioni per le gravi violazioni.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'avvio o dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto il Codice Etico rappresenta un insieme di regole vincolanti per tutti i Destinatari, la violazione delle quali deve, al fine di ottemperare ai dettami del citato Decreto Legislativo 231/01, essere sanzionata indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato o dalla punibilità dello stesso.

Ogni eventuale violazione dei suddetti principi rappresenta, se accertata:

- nel caso di dipendenti e dirigenti, un inadempimento contrattuale in relazione alle obbligazioni che derivano dal rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2104 cod. civ. e dell'art. 2106 cod. civ.:
- nel caso di amministratori, l'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto ai sensi dell'art. 2392 cod. civ.;
- nel caso di Soggetti Esterni, costituisce inadempimento contrattuale e legittima a risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui nel seguito tiene conto delle particolarità derivanti dallo status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.

L'Organismo di Vigilanza verifica che siano adottate procedure specifiche per l'informazione di tutti i soggetti sopra previsti, sin dal sorgere del loro rapporto con la Società, circa l'esistenza ed il contenuto dell' apparato sanzionatorio richiamato.

In caso di violazione delle norme contenute nel presente Codice Etico, l'Organismo di Vigilanza, svolte le opportune indagini e le proprie valutazioni, valuta in ordine alla sussistenza o meno di dette violazioni e propone in merito all'adozione degli opportuni provvedimenti ed all'irrogazione delle relative sanzioni.

La Società si impegna a prevedere ed irrogare con coerenza, imparzialità ed uniformità sanzioni proporzionate alle violazioni del Codice Etico e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione del rapporto di lavoro.

Per le sanzioni derivanti dalla violazione delle prescrizioni del presente Codice Etico trovano applicazioni i principi e le regole previsti del Sistema Disciplinare di cui alla Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del Decreto Legislativo 231/01.